

TI_GERICHTE 17.2013.240 vom 23. Dezember 2014

TI Tribunale d'appello, 2014-12-23, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2013.240

FR: TI_GERICHTE 17.2013.240 du 23 décembre 2014

IT: TI_GERICHTE 17.2013.240 del 23 dicembre 2014

Erwägungen

E. 4

_____ tornò ancora al _____ in data imprecisata (AP 1 parla di dicembre 2012/gennaio 2013, poi di novembre/dicembre 2012). Questa volta era con ■tre di questi suoi amici■. Si trattava dei due dell'■incontro precedente e di un terzo che a AP 1 ■era del tutto nuovo■e che non rivide più (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7):

In quell'■incontro - sempre secondo AP 1 - i quattro gli chiesero se sapesse della presenza e dei tempi di arrivo di ■furgoni portavalori che servivano PC 1 di _____. Avuta risposta negativa, i quattro gli chiesero di tenere ■sott'occhio questo dettaglio per loro in quanto erano interessati al giorno di arrivo dell'■eventuale furgone portavalori■ (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7).

In realtà, va detto che, raccontando di avere detto ai ■_____■- e, poi, in sostanza, in quei primi verbali, agli inquirenti - di non sapere nulla di furgoni portavalori, AP 1 ha mentito. Infatti, l'8 marzo 2013, pressato dagli inquirenti, AP 1 ha ammesso quanto segue:

Pertanto, visto anche il momento in cui ■i napoletani■hanno deciso di agire, è certo che AP 1 abbia detto loro quel che sapeva.

Inoltre, in quell'■incontro, ■_____■ gli chiesero informazioni sul direttore:

Poi - sempre a detta di AP 1 - ■_____■lo rassicurarono dicendogli testualmente che ■sarebbe stato un lavoro pulito■(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7). Leggasi che si sarebbe trattato di un furto e non di una rapina (precisazione su cui AP 1 ha tenuto a porre, pur se non tecnicamente, diverse volte l'accento).

Infine, uno dei ■_____■- IM 1 (all. 4 RPG, pag. 10) - gli consegnò ■una schedina telefonica italiana della TIM■così da avere un'utenza sicura su cui contattarlo(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7; cfr., anche, all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 10).

AP 1 mise la SIM in un suo cellulare che lasciò sempre acceso (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8; cfr. verb. dib. d'appello, pag. 3).

L'aver tenuto sempre acceso il cellulare indica - con certezza - come, contrariamente alle sue dichiarazioni, l'adesione di AP 1 al progetto delittuoso fosse del tutto piena.

telefonate dei ■_____■

d. Sempre secondo le sue dichiarazioni, ■_____■contattarono AP 1 su quel telefono circa 4/5 volte nei mesi di gennaio/febbraio 2013.

d.1. Dapprima, ■_____■gli fecero, secondo le sue dichiarazioni, delle telefonate ■di cortesia■(verb. dib. d'appello, pag. 3).

La prima telefonata in cui, secondo AP 1, si parlò del furto avvenne in una data imprecisata di gennaio 2013: in essa - ha raccontato - ■mi dissero che volevano arrivare a fare il colpo per la fine di gennaio ma che invece non sarebbero arrivati () e che avrebbero posticipato il tutto e che mi avrebbero fatto sapere la nuova data del loro arrivo■(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10).

d.2. In un'altra telefonata, avvenuta ad inizio febbraio 2013, ■uno di loro■ gli chiese ■notizie in merito al furgone portavalori■. A questa domanda, AP 1 rispose che ■ci stava guardando dietro■ anche se - ha aggiunto agli inquirenti - ■di fatto era una bugia in quanto non avevo fatto nulla in tal senso■(all. 2 RPG, PS 28.2.2013 pag. 9 e 10).

d.3. In un'altra telefonata ancora, ■uno di loro■ - noi sappiamo (ma verosimilmente, visto il tenore amichevole della conversazione, lo sapeva anche AP 1) che era IM 1 - chiese al qui appellante di ■fornire loro 5 divise della PC 1■ dicendogli che ■gli servivano per fine mese quando sarebbero giunti in Ticino per il colpo■(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8). Nonostante non volesse farlo e nonostante sapesse che ■non avrebbe mai fatto una cosa simile■ - ha aggiunto AP 1 - ■sempre per paura della mia incolumità, telefonicamente ho confermato che avrei potuto fornire delle divise postali■(all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9).

A dire il vero, dalla registrazione della telefonata non emerge né un rapporto di sudditanza, né un sentimento di paura, né tantomeno una ritrosia di AP 1 riguardo alla fornitura delle divise. Al contrario, da essa emerge una certa familiarità fra i due interlocutori - ciò che dimostra come AP 1 abbia mentito quando ha sostenuto di praticamente nemmeno conoscere i ■_____■ - e un'adesione incondizionata di AP 1 alla richiesta ricevuta visto che egli non si limita a prenderne atto ma arriva sino a chiedere di quale taglia devono essere le divise.

Ma non solo. Da essa emerge che AP 1 aveva un certo margine di discrezionalità (riguardo al numero di divise da fornire).

Poiché illuminante sul genere di rapporto fra i due, la telefonata viene qui riprodotta:

D: Pronto

U: ciao AP 1

D: ciao, tutto bene?

U: tutto bene

D: ok

U: mi senti?

D: sì ti sento

U: ascolta, sì ma tu ehm diciamo sei sceso al lavoro?

D: no non n

U: non ancora

D: ancora no

U: ti volevo dire ehm l'abito che tu lavori no

D: sì

U: ehm gli dici all'amico il tuo amico che deve procurare almeno tre per il giorno 25

D: sì, ok

U: ti dimentichi?

D: ehm tre non lo so dimmi la misura

U: come?

D: di che misura?

U: anche la misura tua va bene

D: ahm va bene allora si allora si

U: tre quattro vedi tu minimo tre

D: ok

U: va bene?

D: va bene va bene

U: noi ci vediamo per il giorno 25 (n.d.r. si sente un'altra persona che dice ■sera■) sera ok?

D: ok

U: ciao un bacione

D: ciao ciao■

(trascrizione telefonata del 13.2.2013, allegata al PS 28.2.2013).

Del resto, su questa questione, non va dimenticato che, a casa di AP 1, sono state trovate dagli inquirenti alcune divise da postino di taglie diverse(AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 15). E■ vero che lui ha detto che erano le sue e che la diversità delle taglie si spiega con un suo dimagrimento (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 14). Tuttavia, la circostanza, unita al contenuto e al tenore di questa telefonata, impone alla scrivente Corte di accertare che, contrariamente al suo costante ■tirarsi fuori■, AP 1 ha, davvero, fatto quello che IM 1 gli aveva chiesto con quella telefonata.

Inoltre, così come indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, la trascrizione di questa telefonata è interessante anche perché la richiesta di procurare le divise■per il giorno 25 lascia ben intendere che () avevano pianificato il loro arrivo per il 25 febbraio 2013. E questo AP 1 lo sapeva■(AI 347, RPG 13.5.2013, pag 10; sott. del red.).

Ne deriva l'■accertamento - ancora una volta imposto dagli atti - che AP 1 sapeva, del piano dei■_____, molto più del poco che, come vedremo, egli ha sempre lasciato intendere e che, ad esso, egli aveva del tutto aderito.

annuncio dell'■arrivo dei ■_____■

e.La domenica 24 febbraio 2013, _____ arrivò di nuovo al bordello:

arrivo dei ■_____■

f.Il lunedì 25 febbraio 2013, in serata, _____ e■gli amici■giunsero al bordello:

In realtà, va detto che, come AP 1 dirà in seguito, insieme a _____, era arrivato anche un altro uomo - poi identificato in _____,residente a _____ - che, da lì in poi,

accompagnò sempre _____ nelle sue visite al bordello, o meglio ai
■ _____ ■ (all. 3 RPG, PS 1.3.2013, pag. 2).

Sempre secondo le sue dichiarazioni, a _____ - che entrò nello stabile prima degli altri - AP 1 si affrettò a raccontare della richiesta delle divise e a dire che lui non voleva fornirle. _____, sempre a detta di AP 1, lo tranquillizzò dicendogli che ■ non c'era problema, che le divise non gli servivano più in quanto avrebbero fatto un lavoro pulito ■ (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 15).

Diversa la versione di IM 1 secondo cui, invece, era stato deciso, già prima, che si sarebbe operato diversamente (all. 27 RPG, PS 20.3.2013, pag. 2).

Che le cose andarono come IM 1 ha detto è provato - non solo da quanto indicato al punto d.3 - ma anche dall'incostanza delle versioni di AP 1 su questo aspetto (cfr., in particolare, verb. dib. d'appello, pag 3).

AP 1 fece entrare i cinque ■ napoletani ■ dalla porta posteriore:

Sostenendo di essere entrato nell'appartamento soltanto per portare lenzuola e asciugamani, AP 1 ha mentito.

In realtà, come risulta dalla videosorveglianza installata nel bordello, prima di portare la biancheria pulita, egli rimase nell'appartamento con ■ _____ ■ una ventina di minuti: (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 6 e 7).

Secondo AP 1, quella sera non successe altro, se non che alcuni dei nuovi arrivati sono scesi ■ nel locale e si sono incontrati con delle ragazze con le quali sono poi andati a divertirsi ■ (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4) mentre lui attese alle sue normali occupazioni, senza avere alcun contatto con ■ i napoletani ■.

Anche su questo punto, AP 1 ha mentito.

Sempre dalla videosorveglianza installata nel bordello risulta, infatti, che, quella sera, dopo avere lasciato l'appartamento 42, egli uscì con _____ e _____ e la sua assenza durò una ventina di minuti:

Confrontato con le risultanze istruttorie secondo cui, in quel lasso di tempo, lui e _____ avevano raggiunto il suo appartamento, vi erano saliti e vi erano rimasti per quattro minuti prima di separarsi, AP 1 si è deciso a dichiarare quanto segue:

Secondo quanto indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, quella scheda è, poi, stata utilizzata da _____ per contattare IM 1 durante gli ultimi giorni della loro permanenza in Svizzera (AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 16).

martedì 26 febbraio 2013

g. Il giorno successivo al loro arrivo, AP 1 ricorda di avere visto scendere, ma solo in tarda mattinata, ■ almeno 4 di queste 5 persone ■ (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4).

Poi, sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, durante la giornata, ■ gli italiani si sono mossi, nel senso che sono entrati e usciti dallo stabile più volte, hanno girato, si sono spostati con le macchine ■ (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). Per evitare che quell'andirivieni destasse sospetti, AP 1 ha detto loro di continuare ad usare la porta di servizio da cui li aveva fatti entrare la sera prima:

h. Secondo le sue prime dichiarazioni, nel pomeriggio di quel martedì 26 febbraio, AP 1 accompagnò i cinque a _____ per mostrare loro l'ubicazione della PC 1:

In seguito, invece, dirà di non averlo fatto (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 3) in quanto sapevano già dove si trovava e di avere mentito perché:

- loro parlano di staccare allarmi, di aprire la cassaforte e di rubare i soldi durante la notte.

D: Da chi le è stato riferito questo piano?

R: Ho sentito loro che ne parlavano () la prima volta che ne hanno discusso era la sera in cui sono arrivati () parlavano di trovare il sistema per staccare gli allarmi, prendere i soldi e andarsene subito senza sostare. La seconda volta è stata la sera che hanno deciso di non fare più niente, il mercoledì sera () la mia sensazione è stata quella che loro avessero bene in chiaro cosa fare e come farlo () ho avuto la sensazione come se fossero solo ad un passo dal raggiungere il loro obiettivo (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 3 e 4);

- D: Ha notato gli italiani maneggiare attrezzi che potrebbero essere usati per compiere uno scasso?

D: No. Ho sentito parlare di un giravite dimenticato da qualche parte () quando sono rientrati al _____ e mi hanno detto di essere stati visti (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 18);

- D: Lei era a conoscenza del ruolo che ogni singolo napoletano avrebbe svolto durante il colpo?

R: Di preciso no. Posso supporre per quello che ho visto che quello che avrebbe dovuto materialmente operare era il giovane, quello che era già venuto in precedenza quando mi è stata data la SIM. Quello alto. Lo suppongo perché lui ha fatto il sopralluogo ed è quello che ho sentito parlare di staccare gli allarmi. Era quello che dava l'idea di essere in grado di fare questa cosa (...) gli altri () non mi hanno mai dato modo di capire esattamente la loro mansione. Forse quello che era sempre taciturno () mi è parso di capire potesse essere un palo (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 10);

- D: lei sapeva se dovevano arrivare altre persone dall'Italia a complemento della banda già presente?

R: A dire il vero con me non ne hanno mai parlato ma da come discutevano tra di loro ho dedotto di sì. Quando parlavano è come se lasciassero intendere che ci avrebbero pensato poi o che ci pensiamo poi in un secondo momento o in un'altra situazione. ADR che non sono in grado di dire chi sono queste persone. Non ne ho idea (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 11).

Se è probabilmente vero che AP 1 non è stato fra gli ideatori del piano d'azione (nel senso tecnico), gli elementi in atti dimostrano, come vedremo, che egli ha avuto con _____, in quei giorni, contatti molto più stretti e prolungati di quelli che lui ha lasciato intendere.

n. Quello che _____ hanno fatto quel martedì 26 febbraio 2013 risulta con chiarezza dal rapporto della polizia giudiziaria del 13 maggio 2013 che viene qui riprodotto:

o. Appena rientrati al _____, _____ parlarono con AP 1:

La videosorveglianza installata al _____ ha aiutato gli inquirenti a ricostruire quello che è successo al rientro dei ■ _____ ■ al _____ dopo la prima fase del colpo:

Sempre la videosorveglianza dimostra che, un paio di minuti dopo esservi rientrato, AP 1 lasciò lo stabile _____ per farvi rientro dopo otto minuti (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 11). Agli inquirenti che gli chiedevano cosa avesse fatto in quegli otto minuti di assenza, AP 1 ha risposto in modo poco chiaro. Ma, dall'insieme delle sue dichiarazioni, risulta che egli andò alla PC 1 per vedere se ci fosse del ■ movimento ■:

D: Per quale motivo ()?

R: Credo che io sia andato da loro per riferire quanto avevo visto alla PC 1. Ho detto loro di avere visto le luci accese.

D: Di che cosa avete discusso?

R: () della questione delle luci. Gli avevo appunto detto che le luci si accendono solo se vi è movimento e quindi se erano ancora accese significava che ■ qualcosa non andava ■. Altrimenti si sarebbero spente ■ (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, verb. dib. d'appello, pag. 5).

Poco più tardi, alle 23.29 (come risulta dalla videosorveglianza), _____ raggiunse il gruppo nel bordello. Saputo dell'inconveniente, su insistente richiesta dei ■ napoletani ■, pure lui andò a controllare come fosse la situazione alla PC 1. Ritornò, alle 23.57, dicendo che era tutto tranquillo:

p. I risultati del sopralluogo di _____ non bastarono a rassicurare ■ _____ ■:

Continuarono, a lungo, a discutere tra loro e con AP 1:

Alla fine, chiesero a AP 1 di andare, l'indomani, alla PC 1 e verificare, di nuovo, come fosse la situazione:

q. AP 1 lasciò l'appartamento dei ■ napoletani ■ alle 00.08.55 del 27 febbraio 2013, dopo essere stato in loro compagnia per quasi 50 minuti:

Cinque minuti dopo avere lasciato i ■ _____ ■, AP 1 uscì dal _____. Dopo appena cinque minuti vi fece rientro e raggiunse immediatamente l'appartamento dei ■ _____ ■ dove rimase per una mezz'ora:

D: dove ha trascorso questi 5 minuti?

R: () non mi ricordo. ()

Mi vengono mostrati due fotogrammi () datati 27.02.2013 ore 00.40.30 e 01.10.24 () si evince come io, dopo avere fatto rientro al _____, sia andato nuovamente dai napoletani al quarto piano e come io vi sia rimasto per ulteriori 30 minuti circa ()

D: per quale motivo è andato ancora nella camera della banda criminale?

R: Non lo so. Non ricordo nemmeno di esserci tornato ()

R: Di che cosa avete discusso ()?

R: Non ricordo nemmeno di essere uscito e rientrato ■

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14 e 15).

Sempre grazie alla videosorveglianza - e non a AP 1 che su queste questioni è rimasto ancorato ai suoi ■non ricordo■ (di cui ha fatto ampio uso anche al dibattimento) - gli inquirenti hanno stabilito che alle ore 01.12, dopo avere scambiato qualche parola con alcuni ■_____■(verosimilmente, nell'atrio), AP 1 lasciò il _____ con il suo zaino sulle spalle (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15).

r. Il mattino successivo, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1 ritornò di buon mattino al _____ e vi rimase per circa un'ora. Vi ritornò dopo mezzogiorno per rimanervi per quasi due ore:

Nel pomeriggio di quel mercoledì 27 febbraio, AP 1 andò alla PC 1 per studiare la situazione, così come i ■_____■ gli avevano chiesto di fare:

s. AP 1 rientrò al _____ attorno alle 19.00 e, subito, cercò i ■_____■:

AP 1 rimase nell'appartamento dei ■_____■ per circa 30 minuti:

Attorno alle 20.30, chiamato da IM 2 e IM 3, AP 1 salì nell'appartamento dei ■_____■ dove, alle 21.46, vennero raggiunti da _____ e _____:

AP 1 lasciò l'appartamento dei ■_____■ alle 22.29.37.

Circa un'ora dopo, anche _____ e _____ se ne andarono:

Tra le 23.40 e le 23.46 scesero alla reception anche tre ■_____■:

D: ricorda il tema della conversazione?

R: No, non ricordo anche se credo che si parlava delle ragazze■

(all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 20).

Più tardi, alle 00.23.49, IM 3 e AP 1 si incontrarono ancora in un corridoio. Discussero di nuovo, questa volta per 13 minuti, fino alle 00.36.28:

Mezz'ora dopo, all'una del mattino, AP 1 è stato fermato dalla polizia, mentre si trovava all'interno della sua Smart, parcheggiata in via _____ a _____.

11.

a. Secondo la giurisprudenza, è correo colui che collabora, intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di commettere un reato, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al punto da apparire come uno dei principali partecipanti. Il suo contributo deve risultare, nelle circostanze concrete, essenziale alla commissione dell'infrazione. Sebbene la sola volontà in relazione all'atto non sia sufficiente, non è necessario che il correo abbia effettivamente partecipato all'esecuzione del reato o abbia potuto influenzarlo. La correatà presuppone una decisione comune che non deve forzatamente essere espressa, potendo risultare da atti concludenti. Il dolo eventuale quanto al risultato è sufficiente. Non è necessario che il correo partecipi all'ideazione del progetto, potendovi aderire successivamente, né che l'atto sia premeditato, potendo egli associarsi in corso di esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato alla decisione da cui trae origine l'infrazione o alla realizzazione di quest'ultima, in condizioni o in misura tale da farlo apparire come un partecipante non secondario, ma principale (DTF135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 126 IV 84 consid. 2c/aa; 125 IV 134 consid. 3a; 120 IV 17 consid. 2d; 120 IV 136 consid. 2b; 120 IV 265 consid. 2c/aa; STF 6B_587/2012 del 22.7.2013 consid. 2.2; 6B_45/2013 del 18.7.2013

consid. 1.3.5; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_758/2009 del 6.11.2009 consid.2.4; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002del 26.11.2002 consid. 4.1;sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.a; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid.3.2).

b. Ai sensi dell'art. 25 CP, è, invece, complice colui che aiuta intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti all'autore principale un contributo causale alla realizzazione dell'infrazione, in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza l'atto di favoreggiamento. Non è necessario che l'assistenza del complice sia una conditio sine qua non della realizzazione del reato ma è sufficiente che essa l'abbia favorita. L'assistenza prestata può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 129 IV 124 consid. 3.2; 121 IV 109 consid. 3a; 120 IV 265 consid. 2c/aa; 119 IV 289 consid. 2c/aa; 118 IV 309 consid. 1a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_696/2012 del 8.3.2013 consid. 7.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; 6S.307/2003 del 9.10.2003 consid. 3.1;6S.283/2002del 26.11.2002 consid. 4.1;sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Soggettivamente, il complice deve avere agito intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione, cfr. DTF 133 IV 19 consid. 4.1). È necessario che il complice sappia o si renda conto di contribuire alla realizzazione di un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia o, quanto meno, lo accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali dell'attività delittuosa dell'autore che deve aver preso la decisione di compiere l'atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1; 121 IV 109 consid. 3a; STF 6B_711/2012 del 17.5.2013 consid. 7.5.1; 6B_527/2011 del 22.12.2011 consid. 2.1; 6B_890/2008 del 6.4.2009 consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà dell'autore principale (Rep. 1986, pag. 322, consid. 3.1; sentenza CARP 17.2014.58-60 + 87-89 del 28.7.2014 consid. 20.b; sentenza CARP 17.2011.11 del 9.6.2011 consid. 3.2; sentenza CCRP 17.2009.68-69 del 15.3.2010 consid. 2.3).

Alla progettazione del colpo e all'inizio dell'esecuzione, AP 1 ha dato un contributo determinante. Dapprima, con le dettagliate informazioni sull'attività del centro di smistamento, sui passaggi di denaro e sul volume di denaro che vi transitava e, infine, sullo stato dei luoghi: informazioni che solo lui poteva dare e che erano indispensabili sia per la decisione di procedere che per la determinazione del modus operandi. E, poi, dando ai cinque _____ un alloggio tutto sommato discreto (peraltro, assicurando loro la possibilità di andare e venire senza essere visti), poi ancora, continuando a dar loro le informazioni che, via via, si rendevano necessarie e, infine, procedendo al sopralluogo del mercoledì pomeriggio (che solo lui poteva fare) per raccogliere, all'interno della PC 1, le informazioni necessarie a decidere se proseguire o interrompere l'esecuzione del piano.

E■, pertanto, evidente che egli ha partecipato a questo tentativo di furto quale correo e non quale complice.

Correo deve, conseguentemente, essere ritenuto anche dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento connessi con il tentato furto.

Il suo patrocinatore ha, fra l'■altro, invocato, a sostegno della sua tesi secondo cui AP 1 è, al massimo, un complice, la sentenza con cui _____ è stato dichiarato autore colpevole di complicità in tentato furto aggravato (XXV) sostenendo, in estrema sintesi, che, se quest'■ultimo - che era l'■anello di congiunzione fra AP 1 e i■_____■- è un complice, a maggior ragione lo è il suo assistito, le cui responsabilità sono ben minori.

L'■argomento non aiuta l'■appellante nella misura in cui questa Corte non è vincolata alle conclusioni del giudice di prima sede che, nella procedura abbreviata ex art. 358 e seg. CPP, ha approvato l'■atto d'■accusa emanato il 2 maggio 2014 nei confronti di _____. Al riguardo, ci si limita ad annotare che, fosse stato di competenza di questa Corte, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, il giudizio su _____ sarebbe stato, con grande verosimiglianza, diverso.

Anche su questo punto, dunque, l'■appello è da respingere.

Pena

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'■offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'■autore aveva di evitare l'■esposizione a pericolo o la lesione.

-per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo, l'■autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP);

- per il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per la violazione di domicilio (art. 186 CP), la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.

Non è tale il movente. Ritenuto che non gli si può credere quando sostiene di avere agito per paura poiché i fatti qui ripercorsi lo escludono visto come da essi emerge che il suo rapporto con i correi era del tutto paritario e tranquillo, forza è concludere che, non avendo avuto egli, all'■epoca, alcun problema finanziario, AP 1 ha agito per pura avidità di denaro.

Impone, invece, una riduzione della pena il fatto che i suoi correi sono stati dichiarati autori colpevoli di tentato furto, nella forma aggravata per avere agito in banda, mentre egli soltanto per tentato furto. La riduzione è, tuttavia, di lieve entità ritenuto che, se tecnicamente per lui l'■aggravante non era data, materialmente AP 1 si è coscientemente inserito, per potersi arricchire indebitamente ai danni del suo datore di lavoro, in una banda che egli sapeva essere composta da persone con esperienza in quello specifico campo delinquenziale.

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva di 15 mesi.
spese

19. Visto l'■esito dell'■appello, è confermata l'■attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado così come stabilita nella sentenza impugnata.

Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell'appellante in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato che è condannato a versare a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di indennità (ridotta) per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.

Visto l'esito del giudizio, l'istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è evidentemente priva di oggetto.

Per questi motivi,

visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP;

22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP;

nonché, sulle spese di giustizia, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l'art. 436 cpv. 2 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6, 8.7 e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato,

1.1.AP 1 è autore colpevole di:

1.1.1.tentato furto

per avere, in correatà con altri, a _____, tra il 25 e il 27 febbraio 2013, tentato di commettere un furto ai danni de PC 1;

1.1.2.violazione di domicilio

per essere, a _____, il 26 febbraio 2013, in correatà con altri, al fine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di smistamento de PC 1, contro la volontà dell'avente diritto;

1.1.3.danneggiamento

per avere, a _____, il 26 febbraio 2013, in correatà con altri, al fine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in CHF 9'920.70;

1.2.AP 1 è condannato:

1.2.1.alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.2.2.L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni.

2.

2.1.È confermata l'attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede.

2.2.Gli oneri processuali d'appello, consistenti in:

sono posti a carico dell'appellante in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dello Stato che verserà a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di indennità ridotta per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP.

4. Comunicazione a:

- Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano
- Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona
- Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona
- Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano
- Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente

La segretaria

E. 5

Sulle circostanze che hanno dato avvio all'inchiesta, sugli atti d'inchiesta effettuati dalla polizia e, in sostanza, sui fatti ricostruiti dagli inquirenti e confermati dal giudice di primo grado, si riporta, sempre in applicazione dell'art. 82 cpv. 4 CPP, il considerando n. 3 della sentenza impugnata: " a) Il 21 febbraio 2013 la Polizia cantonale riceveva da parte del nucleo investigativo dei carabinieri di Trento una nota informativa in merito agli atti preparatori di un grave reato, una rapina, che secondo le loro indagini avrebbe dovuto svolgersi a breve sul nostro territorio. Le indagini italiane avevano preso avvio nel gennaio 2013 in seguito ad una rapina perpetrata ai danni di un furgone portavalori nella zona di Trento. In sintesi i rapinatori travestiti da guardie giurate avrebbero assaltato il furgone portavalori con l'ausilio di una finta carica di esplosivo che aveva lo scopo di spaventare il conducente ed indurlo a scappare passando dalla porta del passeggero. Gli inquirenti italiani erano riusciti ad identificare vari numeri di chiamata riconducibili agli autori. Il 13.02.2013 una di queste utenze contattava il numero _____, che si trovava in territorio elvetico ed in un uso a tale "AP 1", con la richiesta di reperire e consegnare almeno 3 divise. Gli inquirenti svizzeri procedevano allora alla censura di tale utenza e dalle verifiche dei tabulati retroattivi, nonché dalle intercettazioni in tempo reale, emergeva che il presunto rapinatore avrebbe dovuto arrivare in Svizzera probabilmente il 25 febbraio 2013 per incontrarsi con il sedicente "AP 1", il quale era nel frattempo stato identificato dagli inquirenti svizzeri nella persona di AP 1 residente in Via _____ a _____ (_____), dipendente di PC 1 (a _____) e legato agli ambienti della prostituzione. Più precisamente emergeva che lo stesso lavorava presso l'esercizio pubblico _____ (_____). Sospettando che le divise in questione fossero dunque uniformi da postino, veniva contattato il responsabile della sicurezza della PC 1, signor _____, il quale riferiva che nello stabile dove lavorava AP 1, al momento dei fatti in esame in malattia a causa di un'ischemia cerebrale, negli ultimi giorni del mese, rispettivamente nei primissimi giorni del mese, vi era un grosso afflusso di denaro quantificato in almeno CHF 1,5 milioni. Questo denaro veniva trasportato con furgoni portavalori che partivano da Chiasso e raggiungevano il centro di smistamento a _____. Parallelamente, gli

inquirenti italiani segnalavano l'arrivo di un convoglio di 3 auto partite da Napoli la mattina del 25 febbraio 2013, al quale si sarebbero aggiunte una quarta e una quinta a Como (I). Gli inquirenti svizzeri organizzavano il pedinamento del convoglio che si fermava e parcheggiava nei pressi dell'affittacamere _____. Entravano nell'esercizio pubblico sette persone, due delle quali ripartivano in tarda serata. Gli inquirenti cominciavano l'osservazione dei luoghi e la censura delle utenze italiane utilizzate dai presunti rapinatori. Dai controlli telefonici emergeva pure che l'utenza che aveva contattato più volte AP 1 nei mesi precedenti l'arrivo in Svizzera, era riconducibile a IM 1, pluripregiudicato in Italia. Il giorno seguente il loro arrivo, martedì 26.02.2013, i presunti rapinatori effettuavano dei sopralluoghi presso lo stabile PC 1 e iniziavano la realizzazione del loro piano criminoso. In un primo tempo controllavano il perimetro esterno dello stabile, per poi introdursi nel garage, dove cominciavano l'esecuzione spellando i cavi al fine di separare quelli di telefonia, internet ed elettricità per poter staccare gli allarmi. Quest'operazione doveva imperativamente essere realizzata in un giorno differente dall'apertura della cassaforte in ragione del tempo necessario alla ricerca dei cavi ed al poco tempo a disposizione (circa tra le 21.00 e le 2.30) per finalizzare il colpo. Verso le 23.30 venivano tuttavia interrotti dall'arrivo del postino _____ che li notava e che già il mattino successivo riferiva la presenza di persone sospette alla direzione: " io mi trovavo lì sotto (dentro il garage della PC 1) al fine di fare delle manipolazioni sui cavi presenti in una canalina zincata posta all'interno del garage. Questo lo stavo facendo per dividere i cavi dell'elettricità con quelle della telefonia e quelli dell'allarme. Posso anche dire che certi cavi sono spellati al fine di vedere quali erano quelli della 220V e quali dei 12V degli allarmi (...) che se non erro siamo stati visti intorno alle 23.15 circa. Infatti noi eravamo all'interno del garage già da un'ora e mezza a lavorare" (verbale d'interrogatorio IM 3 del 13.03.2013, p. 2-3 righe 15- 20, 46-47); " Dopo aver tagliato i fili il colpo lo avremmo fatto da sopra, questo per evitare un secondo controllo della polizia. Così non vedeva qualche porta scassinata trovando pure gli attrezzi a terra. Quindi avremmo rotto il vetro sopra la pensilina. Saremmo stati IM 4 ed io ad occuparci della rottura del vetro sopra la pensilina con un flex a batteria e un disco diamantato vicino o con i cacciaviti piano piano. A questo punto io mi sarei fatto prendere dal raggio per vedere se fosse partito qualche altro tipo di allarme dopo quello telefonico. Fatto ciò saremmo rimasti tutti in attesa per vedere se scattava un secondo o terzo allarme, come detto prima. Qualora non fosse scattato saremmo entrati dentro con gli attrezzi per aprire le porte e la cassaforte" (verbale d'interrogatorio IM 3 del 27.03.2013, p. 15); " il primo operaio della posta è arrivato alle 2.30. questo significa che il nostro colpo doveva finire entro le ore 2.15. (...) Per fare il colpo necessitavamo di un'ora-un'ora e mezza. Per aprire la cassaforte ci vuole mezz'ora. (...) Aggiungo pure che noi i cavi li avremmo tagliati già alle 21.00-21.30 (...) Poteva essere che la polizia venisse a crearci disturbo la prima ora o due ore dopo che è scattato l'allarme, ovvero circa mezz'ora dopo aver tagliato i fili. Questo perché quando si va in allarme la polizia ci mette circa tre quarti d'ora ad arrivare, io lo so, questa è la verità. Funziona così dappertutto. Perché prima suona in centrale alla PC 1 che deve verificare entro mezz'ora se si ripristina l'allarme o meno. In seguito si avvisa la polizia. Quindi passa diverso tempo e questo tempo noi lo dovevamo prendere in considerazione. Il primo controllo sarebbe arrivato verso le 22.30, calcolando che i cavi non li avessimo tagliati in ritardo per colpa delle persone in giro a piedi. Mettiamo che potessimo tagliare il cavo solo alle 21.30 o alle 22.00 tutto slittava e noi non avremmo avuto tempo" (verbale d'interrogatorio Susassi del 29.03.2013, p. 8). b) Informati il giorno successivo (27.02.2013) da AP 1 di essere effettivamente stati reperiti, secondo quanto da

loro dichiarato, la banda decideva di rinunciare al colpo e ripartire per l'Italia il giorno seguente. La polizia procedeva però la mattina del 28.02.2013 al loro arresto. Durante l'inchiesta gli imputati si sono mostrati reticenti e non hanno collaborato con gli inquirenti. Un poco più collaborativo degli altri, AP 1 forniva la propria versione secondo cui egli sarebbe stata una pedina marginale dell'operazione fungendo unicamente da informatore e mettendo a disposizione della banda un quartier generale presso _____. Egli forniva anche i nominativi delle altre due persone coinvolte, il sedicente _____, poi identificato nella persona di _____ e _____, persone che avrebbero contattato i _____ per proporre il furto. Dopo alcuni interrogatori anche IM 3 cominciava a collaborare descrivendo i piani del colpo progettato e le modalità con cui questo sarebbe stato messo in atto. A differenza di alcuni dei correi, dichiarava però di non aver completamente rinunciato al furto, ma che la banda sarebbe ritornata dopo qualche mese, quando le acque si sarebbero calmate, confermando in questo modo che il sodalizio sarebbe rimasto in essere al rientro in Italia nonché la propria appartenenza al gruppo. Si specifica che si tratta di una banda a composizione variabile, strutturata in una complessa organizzazione raggruppante numerose persone che agiscono con modalità professionali. Dai verbali emerge infatti come delle terze persone, non ancora presenti sul territorio svizzero, fossero parte integrante della banda e pronti a raggiungere i compagni per la concretizzazione dell'atto criminoso. Dai verbali d'interrogatorio emerge pure come IM 3 non sia nuovo a questo genere d'attività, nonostante i suoi precedenti penali in Italia siano molto ridotti rispetto ai correi, egli ha già commesso violazioni di domicilio finalizzate alla sottrazione di cose mobili altrui, e più specificatamente alla commissione di furti e/o rapine. " sa ispettore, il furto non viene fatto da voi come da noi. Ci vogliono delle ore. Il furto si comanda da fuori, ci vuole tempo e tanto personale. Non è una cosa da niente, è una cosa seria ed accurata. Per tutti questi motivi sono necessari dei sopralluoghi, siamo andati a vedere i cavi ecc. Ci vuole tanto tempo. Bisogna valutare tutti i tempi. Tutto quello che si fa necessita tanto tempo. E la polizia che arriva, che va, il tempo per tagliare il vetro, ecc" (verbale d'interrogatorio IM 3 del 27.03.2013, p. 16 righe 18-23" (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 18-21).

E. 6

Valutando in modo condivisibile il materiale probatorio, il primo giudice ha correttamente concluso che quello che le persone arrestate il 28 febbraio 2013 erano intenzionate a compiere deve essere qualificato di furto e non di rapina. Al riguardo, si ripropongono le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata: " Nella fattispecie in esame è pacifico che gli autori, seppur fortemente sospettati di voler commettere una rapina in ragione della richiesta di fornitura di divise da postino, nonché dei loro precedenti in Italia, sono invece autori di tentativo di furto in quanto risulta chiaramente dagli atti che gli stessi avevano progettato di agire di notte quando lo stabile era deserto, e non di assalire il furgone portavalori in pieno giorno. Inoltre non sono stati ritrovati in loro possesso armi od oggetti propri a costituire una minaccia per l'integrità altrui" (sentenza impugnata, consid. 4.a in fine, pag. 22).

E. 7

Secondo il primo giudice, il furto era già iniziato ai sensi dell'art. 22 CP: " Nella fattispecie gli autori hanno cominciato a raccogliere informazioni già negli ultimi mesi del 2012, ma sono diventati più attivi a contare dal 25.02.2013 quando da Napoli sono arrivati in Svizzera almeno 5 giorni prima di commettere il furto. Gli stessi hanno effettuato diversi

sopralluoghi presso lo stabile della PC 1 con lo scopo di affinare un piano d'azione, definire i ruoli dei vari partecipanti e procurarsi il materiale necessario. Essi hanno compiuto il passo che determina l'inizio della commissione dell'infrazione nel momento in cui la notte del 26.02.2013 si introdussero all'interno del garage di PC 1 a _____, sbucciando almeno 25 fili elettrici al fine di separare telefonia, internet e elettricità per poter eliminare gli allarmi ed introdursi indisturbati negli uffici. Come da dichiarazioni degli stessi imputati era infatti impossibile fare tutto in una sola notte in ragione dei tempi ristretti di lavoro, al massimo un'ora e mezzo, poiché dal momento in cui i fili sarebbero stati tagliati gli autori avrebbero dovuto attendere ca. 2 ore prima di entrare nello stabile per essere sicuri che nessun allarme fosse scattato” (sentenza impugnata, consid. 4.d, pag. 24 e 25).

E. 8

Come già al dibattimento di primo grado, ancora in appello, la Difesa di AP 1 ha sostenuto che l'esecuzione del reato non era ancora iniziata e che si era ancora allo stadio degli atti preparatori che, trattandosi di furto, non sono punibili. L'opinione non può essere condivisa. Non vi sono dubbi - ritenuto, fra l'altro, quanto accertato dai primi giudici, e meglio che l'esecuzione del furto non poteva essere portata a termine in una sola notte - che il punto di non ritorno (DTF 120 IV 113 consid.1b) era ampiamente oltrepassato. Va ricordato che l'arrivo a _____ della banda dei _____” (il 25 febbraio 2013) e l'entrata nell'edificio de PC 1 (il giorno successivo) erano stati preceduti: - da una lunga serie di contatti (iniziati già nell'autunno precedente) fra i vari personaggi coinvolti nell'operazione con passaggio di informazioni completo sulla logistica del centro di smistamento (significativo, al riguardo, è che, come risulta dagli atti, i membri della banda conoscevano, nel dettaglio, lo stato dei luoghi) e sulla sua attività, - una serie di sopralluoghi, di _____ e AP 1 prima e, poi, di alcuni membri della banda dei “_____” giunti espressamente in Ticino almeno un paio di volte e - da una serie di contatti telefonici (avvenuti, in particolare, fra gennaio e fine febbraio 2013) fra AP 1 e IM 1. L'arrivo in Ticino della banda il 25 febbraio 2013 era, evidentemente, finalizzato a mettere in esecuzione il piano elaborato durante o, in ogni caso, in funzione delle risultanze di questi approcci. Ed è altrettanto evidente che l'individuazione dei cavi che occorreva tagliare per mettere fuori uso gli allarmi faceva parte di questo piano. Mutatis mutandis (si tratta di rapine tentate, ma il discorso non cambia), valgono a titolo d'esempio: - la DTF 117 IV 369 in cui è stato riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli autori avevano compiutamente studiato un piano di cui avevano già realizzato parti essenziali (avendo eseguito i sopralluoghi, scelto i partecipanti, distribuito i ruoli, approntato i lasciapassare per il luogo della rapina, assegnato le armi e organizzato i veicoli per la fuga) e questo nonostante la rapina dovesse avere luogo soltanto il giorno successivo al loro arresto (DTF 117 citata, consid. 11-12). - la DTF 120 IV 113 in cui è stato pure riconosciuto il tentativo in un caso in cui gli autori, seguendo un piano prestabilito, si erano appostati nei pressi del loro obiettivo, avevano caricato le armi che tenevano pronte all'uso ed avevano aspettato per poco più di un'ora, rinunciando ad entrare in azione a causa dell'eccessivo andirivieni di persone (DTF 120 citata, consid. 1b). Ci si può, del resto, chiedere, sulla scorta della giurisprudenza, se la soglia del tentativo non debba, in casu, essere posta in un momento precedente a quello dell'intervento sui cavi del sistema d'allarme, e meglio al momento dell'entrata in Svizzera, ritenuto che “_____” hanno intrapreso la trasferta già ben intenzionati a commettere il furto (cfr., per un caso cantonale, sentenza della Corte delle assise criminali 72.2003.123+147 del 9 aprile 2004 in re M., consid. 63, e sentenza CCRP 17.2004.29+30 del 4 maggio 2005 nel medesimo caso, consid. 22). Su questo punto,

dunque, l'appello deve essere respinto.

E. 8.7

e 9 della sentenza 22 agosto 2013 della Corte delle assise correzionali di Lugano sono passati in giudicato, 1.1. AP 1 è autore colpevole di: 1.1.1. tentato furto per avere, in correatà con altri, a _____, tra il 25 e il 27 febbraio 2013, tentato di commettere un furto ai danni de PC 1; 1.1.2. violazione di domicilio per essere, a _____, il 26 febbraio 2013, in correatà con altri, al fine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, penetrato nel garage dello stabile che ospita il centro di smistamento de PC 1, contro la volontà dell'avente diritto; 1.1.3. danneggiamento per avere, a _____, il 26 febbraio 2013, in correatà con altri, al fine di commettere il furto di cui al punto n. 1.1.1 del presente dispositivo, intenzionalmente danneggiato diversi cavi telefonici, elettrici e degli allarmi per un danno quantificato in CHF 9'920.70; 1.2. AP 1 è condannato: 1.2.1. alla pena detentiva di 15 (quindici) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto. 1.2.2. L'esecuzione della pena detentiva è sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 (due) anni. 2. 2.1. È confermata l'attribuzione della tassa di giustizia e dei disborsi stabilita in prima sede. 2.2. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 1'500.- - altri disborsi fr. 300.- fr. 1'800.- sono posti a carico dell'appellante in ragione di 2/3 e per 1/3 a carico dello Stato che verserà a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di indennità ridotta per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP. 3. Intimazione a: 4. Comunicazione a: - Corte delle assise correzionali, 6901 Lugano - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano - Sezione della popolazione, Ufficio della migrazione, 6501 Bellinzona P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La presidente

La segretaria Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art. 115 LTF.

E. 9

L'appellante sostiene, poi, che egli è stato un semplice complice, non un correo.

E. 10

Il giudizio su questo punto impone una dettagliata ricostruzione dei fatti, con particolare riguardo a quelli che vedono attivo (o, comunque, coinvolto) AP 1. discussioni con _____ a. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 si è, in sostanza, lasciato coinvolgere, un po' per rancore contro il datore di lavoro (cfr., sui motivi, verb. dib. d'appello, pag. 2), un po' per ingenuità e un po' per paura, in un progetto che non era il suo dopo essersi lasciato andare, con _____ (_____), un amico/conoscente che gestiva una palestra a Como, a confidenze sull'attività del centro di smistamento della PC 1 di _____ dove egli lavorava: “ Un giorno, parlando con il mio conoscente _____ detto “ _____ ” (nдр: in seguito solo “ _____ ”), ho raccontato del mio lavoro presso la

_____ che è un servizio della PC 1 ubicata in via _____ a _____. Era parecchio tempo fa, prima di settembre 2012 (...) Preciso che questo discorso in merito al mio lavoro è nato così per caso e normalmente, parlando del più e del meno. Ricordo che gli avevo spiegato in cosa consisteva il mio lavoro: gli dissi che il mio compito era di consegnare le lettere e una volta al mese di consegnare le buste pensioni (AVS) agli anziani del _____. Ho notato che _____ si è dimostrato interessato all'argomento a tal punto che mi ha chiesto alcuni dettagli in merito alla mia professione. Ricordo in particolare che mi chiese che cifre "giravano" in generale presso PC 1. Io risposi che non conoscevo esattamente la quantità di denaro che transitava da quell'ufficio, gli dissi unicamente che era "un buon volume" visto che l'ufficio era servito da diversi postini e le lettere delle pensioni in uscita erano numerose" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4). Va, qui, annotato che, ad un certo punto dell'inchiesta IM 4 ha, invece, detto che fu AP 1 ad avere avuto l'idea del furto. AP 1, saputo di queste dichiarazioni, le ha contestate affermando, in sostanza, che sono il frutto di una vendetta perché "IM 4 è una delle persone che ho riconosciuto più volte" (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 17). Questa Corte, preso atto che, al riguardo, il primo giudice nulla ha detto, ben valutato il materiale probatorio, ritiene che le cose siano andate così come lasciato intendere da IM 1, nel senso che l'idea del furto venne partorita nei colloqui fra AP 1 e _____ e che fu grazie ai contatti di quest'ultimo che essa poté vedere la luce: "Non so dire se l'idea è venuta da AP 1 o da _____. Personalmente mi era stato detto da _____ che AP 1 aveva avuto questa idea di fare il furto. Penso che la cosa si è svolta in questo modo. E' stato AP 1 a dire a _____ che nella PC 1 vi erano tanti soldi in cassaforte. Personalmente è stato _____ a contattarmi" (all. 27 RPG, PS IM 1 20.3.2013, pag. 3). incontri con _____ al bordello b. L'argomento della PC 1 venne riaffrontato circa un mese dopo, quando _____ fece visita a AP 1 nel postribolo che gestiva a _____: "Mi disse se era possibile conoscere dei dettagli sull'immobile in cui aveva sede PC 1. (...) É chiaro che quando le sue domande sono divenute più precise e mirate, ho intuito che "c'era in ballo qualcosa di losco". Mi chiese ad esempio se vi erano delle telecamere di sicurezza, se vi erano degli allarmi, se c'era una cassaforte, se quest'ultima era grande o piccola, quando era il periodo di consegna delle pensioni. Da parte mia non gli ho chiesto dei chiarimenti precisi e mirati; era palese che aveva l'intenzione di "mettere a segno un colpo" anche se non mi era facile capire di cosa si trattava esattamente e le modalità con cui voleva perpetrarlo e nemmeno con chi. Da parte mia mi sono limitato a rispondere alle sue domande. Chiaramente non conoscevo nel dettaglio i sistemi di sicurezza dell' PC 1; mi sono limitato a riferirgli quello che avevo visto con i miei occhi durante il compimento della mia professione. Gli dissi per esempio che da parte mia non avevo mai notato una videosorveglianza ma che comunque non potevo escludere che vi fossero delle videocamere nascoste; gli dissi che c'era una cassaforte grande ubicata all'interno di un ufficio del piano terra; gli dissi che non sapevo se vi era l'allarme e su sua richiesta specifica gli risposi che non ero a conoscenza di eventuali codici per entrare o disattivare gli allarmi. ADR che gli dissi pure che la consegna delle pensioni avveniva ad inizio di ogni mese. Non conoscevo però i giorni esatti e altri dettagli" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5). _____ gli chiese di "approfondire queste tematiche" e AP 1 gli rispose che "si sarebbe guardato in giro" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). Verosimilmente in un secondo tempo, AP 1 riferì a _____ che "vi era una tastiera sulla cassaforte e che le uscite di emergenza erano poste sotto allarme" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6). In seguito, sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, _____ arrivò più volte al _____. In una di queste visite, gli annunciò che sarebbe, poi, tornato "in

compagnia dei suoi amici”, cioè delle “persone interessate al colpo presso PC 1” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6). In una di queste visite, AP 1 lo accompagnò in un sopralluogo: “ io ho accompagnato il mio conoscente _____, lui con la sua macchina ed io con la mia, verso PC 1 di _____. Trattasi per l’esattezza di un ufficio di smistamento, non di un ufficio aperto all’utenza. Ho mostrato da quale parte si entrava, quindi gli accessi, abbiamo poi invertito la marcia e io sono rientrato al _____, _____ invece se ne è andato” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4); “ io ho raggiunto il centro a bordo di una vettura a me in uso (...) mentre _____ mi ha seguito con la sua (...) Una volta raggiunta la via _____ a _____ ci siamo fermati con i veicoli su un piazzale di fronte alla rampa d’accesso alla PC 1. Da lì siamo scesi e io ho mostrato a _____ la fila di finestre della PC 1 (...) Gli ho fatto vedere la rampa di accesso agli _____ (dove ci sono le due porte d’entrata) e nel contempo gli ho mostrato la rampa d’accesso al garage, luogo da dove entrano ed escono i veicoli di servizio. (...) quando gli ho mostrato le finestre con un gesto della mano gli ho indicato che la cassaforte si trovava in un locale sito nel lato opposto rispetto alle finestre. Fatto ciò, siamo saliti in auto e ce ne siamo andati. Ricordo che ho notato la macchina di _____ rallentare nelle adiacenze della rampa del garage. Probabilmente ha voluto guardare meglio” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 11). _____ porta al bordello i “ _____” c. Più in là nel tempo, _____ ritornò al bordello con “ due uomini di origini meridionali” che presentò a AP 1 come suoi amici ma -sempre secondo le dichiarazioni di AP 1 - senza dirgli il loro nome: “ l’incontro è durato pochi minuti (forse un quarto d’ora/venti minuti); _____ mi disse esplicitamente, usando sue parole: “questi sono qui per fare la posta”. _____ in seguito è stato più dettagliato e mi disse che il famoso colpo consisteva in un furto. A quei tempi non aggiunse altri dettagli” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 6). Durante l’inchiesta, è stato appurato che i due di questo primo incontro erano IM 1 e IM 4. _____ tornò ancora al _____ in data imprecisata (AP 1 parla di dicembre 2012/gennaio 2013, poi di novembre/dicembre 2012). Questa volta era con “ tre di questi suoi amici” . Si trattava dei due dell’incontro precedente e di un terzo che a AP 1 “era del tutto nuovo” e che non rivide più (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7): “ due di queste persone sono poi state arrestate settimana scorsa mentre la terza non l’ho mai più vista” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 9). Descrivendo questa terza persona, AP 1 ha detto che gli “aveva dato una brutta impressione in quanto dava l’impressione di uno che non aveva nulla da perdere” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7). In quell’incontro - sempre secondo AP 1 - i quattro gli chiesero se sapesse della presenza e dei tempi di arrivo di “ furgoni portavalori che servivano PC 1 di _____” . Avuta risposta negativa, i quattro gli chiesero di tenere “ sott’occhio questo dettaglio per loro in quanto erano interessati al giorno di arrivo dell’eventuale furgone portavalori ” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7). In realtà, va detto che, raccontando di avere detto ai “ _____” - e, poi, in sostanza, in quei primi verbali, agli inquirenti - di non sapere nulla di furgoni portavalori, AP 1 ha mentito. Infatti, l’8 marzo 2013, pressato dagli inquirenti, AP 1 ha ammesso quanto segue: “ sapevo che verso la fine del mese, rispettivamente i primi giorni del mese successivo, arriva un furgone che porta i soldi, anche se personalmente non l’ho mai visto (...) non so dove viene scaricato il denaro. Immagino che lo scarico avvenga sulla rampa di carico e scarico. Lo deduco perché è il posto più vicino alla cassaforte” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 13 e 14). Pertanto, visto anche il momento in cui “ i napoletani” hanno deciso di agire, è certo che AP 1 abbia detto loro quel che sapeva. Inoltre, in quell’incontro, “ _____” gli chiesero informazioni sul direttore: “ questi napoletani mi avevano pure chiesto informazioni circa il direttore. In particolare, se ce ne fosse uno, se

aveva un ufficio suo e se fosse adiacente al locale cassaforte. Rammento pure dettagli sul suo aspetto e io gli avevo risposto che si trattava di un uomo di mezza età, se ricordo bene gli avevo pure detto che era calvo e a loro precisa domanda avevo risposto che era quasi sempre in ufficio. ADR che mi hanno pure chiesto (...) se lui avesse un allarme “proprio” da usare in caso di emergenza. (...) avevo risposto che non sapevo. (...) non ricordo se mi hanno chiesto il nome” (all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 9 e 10; cfr., anche, all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 21). Va detto che, secondo questa Corte, è evidente che, nelle dichiarazioni riguardo le informazioni che egli diede ai membri della banda dei “napoletani”, AP 1 ha giocato al ribasso. Emerge, infatti, dagli atti che questi conoscevano molto bene lo stato dei luoghi del centro di smistamento: basti pensare, oltre alla descrizione dettagliata del locale con il “tavolone” data da almeno uno di loro, al fatto che i “napoletani” sono andati a colpo sicuro sia nella scelta della via d’accesso al centro, sia nell’individuazione, nel garage, della “scatola” dei cavi da controllare. E’ evidente che era soltanto AP 1 a poter dare loro queste informazioni (cfr., al riguardo, all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9, dove AP 1, pur con le sue solite “ritrosie”, ammette di avere dato, ai “napoletani”, una descrizione dettagliata degli interni e delle vie d’accesso). Poi - sempre a detta di AP 1 - “_____” lo rassicurarono dicendogli testualmente che “ sarebbe stato un lavoro pulito” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7) . Leggasi che si sarebbe trattato di un furto e non di una rapina (precisazione su cui AP 1 ha tenuto a porre, pur se non tecnicamente, diverse volte l’accento). Infine, uno dei “_____” - IM 1 (all. 4 RPG, pag. 10) - gli consegnò “una schedina telefonica italiana della TIM” così da avere un’utenza sicura su cui contattarlo (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 7; cfr., anche, all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 10). AP 1 mise la SIM in un suo cellulare che lasciò sempre acceso (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8; cfr. verb. dib. d’appello, pag. 3). L’aver tenuto sempre acceso il cellulare indica - con certezza - come, contrariamente alle sue dichiarazioni, l’adesione di AP 1 al progetto delittuoso fosse del tutto piena. telefonate dei “_____” d. Sempre secondo le sue dichiarazioni, “_____” contattarono AP 1 su quel telefono circa 4/5 volte nei mesi di gennaio/febbraio 2013. d.1. Dapprima, “_____” gli fecero, secondo le sue dichiarazioni, delle telefonate “ di cortesia” (verb. dib. d’appello, pag. 3). La prima telefonata in cui, secondo AP 1, si parlò del furto avvenne in una data imprecisata di gennaio 2013: in essa - ha raccontato - “mi dissero che volevano arrivare a fare il colpo per la fine di gennaio ma che invece non sarebbero arrivati (...) e che avrebbero posticipato il tutto e che mi avrebbero fatto sapere la nuova data del loro arrivo” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10). d.2. In un’altra telefonata, avvenuta ad inizio febbraio 2013, “ uno di loro” gli chiese “notizie in merito al furgone portavalori” . A questa domanda, AP 1 rispose che “ ci stava guardando dietro” anche se - ha aggiunto agli inquirenti - “ di fatto era una bugia in quanto non avevo fatto nulla in tal senso” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013 pag. 9 e 10). d.3. In un’altra telefonata ancora, “ uno di loro” - noi sappiamo (ma verosimilmente, visto il tenore amichevole della conversazione, lo sapeva anche AP 1) che era IM 1 - chiese al qui appellante di “fornire loro 5 divise della PC 1 ” dicendogli che “ gli servivano per fine mese quando sarebbero giunti in Ticino per il colpo ” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 8). Nonostante non volesse farlo e nonostante sapesse che “non avrebbe mai fatto una cosa simile” - ha aggiunto AP 1 - “sempre per paura della mia incolumità, telefonicamente ho confermato che avrei potuto fornire delle divise postal i” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9). A dire il vero, dalla registrazione della telefonata non emerge né un rapporto di sudditanza, né un sentimento di paura, né tantomeno una ritrosia di AP 1 riguardo alla fornitura delle divise. Al contrario, da essa emerge una certa familiarità fra i due interlocutori - ciò che

dimostra come AP 1 abbia mentito quando ha sostenuto di praticamente nemmeno conoscere i “_____” - e un’adesione incondizionata di AP 1 alla richiesta ricevuta visto che egli non si limita a prenderne atto ma arriva sino a chiedere di quale taglia devono essere le divise. Ma non solo. Da essa emerge che AP 1 aveva un certo margine di discrezionalità (riguardo al numero di divise da fornire). Poiché illuminante sul genere di rapporto fra i due, la telefonata viene qui riprodotta: “ Uomo (U) per AP 1 (D): D: Pronto U: ciao AP 1 D: ciao, tutto bene? U: tutto bene D: ok U: mi senti? D: sì ti sento U: ascolta, sì ma tu ehm... diciamo sei sceso al lavoro? D: no non n U: non ancora D: ancora no U: ti volevo dire ehm... l’abito che tu lavori no... D: sì U: ehm... gli dici all’amico il tuo amico che deve procurare almeno tre per il giorno 25 D: sì, ok U: ti dimentichi? D: ehm tre non lo so dimmi la misura U: come? D: di che misura? U: anche la misura tua va bene D: ahm va bene allora sì allora sì U: tre quattro vedi tu minimo tre D: ok U: va bene? D: va bene va bene U: noi ci vediamo per il giorno 25 (n.d.r. si sente un'altra persona che dice “sera”) sera ok? D: ok U: ciao un bacione D: ciao ciao ” (trascrizione telefonata del 13.2.2013, allegata al PS 28.2.2013). Del resto, su questa questione, non va dimenticato che, a casa di AP 1, sono state trovate dagli inquirenti alcune divise da postino di taglie diverse (AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 15). E’ vero che lui ha detto che erano le sue e che la diversità delle taglie si spiega con un suo dimagrimento (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 14). Tuttavia, la circostanza, unita al contenuto e al tenore di questa telefonata, impone alla scrivente Corte di accertare che, contrariamente al suo costante “tirarsi fuori”, AP 1 ha, davvero, fatto quello che IM 1 gli aveva chiesto con quella telefonata. Inoltre, così come indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, la trascrizione di questa telefonata è interessante anche perché la richiesta di procurare le divise “per il giorno 25 l’ascia ben intendere che (...) avevano pianificato il loro arrivo per il 25 febbraio 2013. E questo AP 1 lo sapeva” (AI 347, RPG 13.5.2013, pag 10; sott. del red.). Ne deriva l’accertamento - ancora una volta imposto dagli atti - che AP 1 sapeva, del piano dei “_____”, molto più del poco che, come vedremo, egli ha sempre lasciato intendere e che, ad esso, egli aveva del tutto aderito. annuncio dell’arrivo dei “_____” e. La domenica 24 febbraio 2013, _____ arrivò di nuovo al bordello: “ erano passate le 22.00, lì mi ha comunicato che l’indomani sarebbero arrivati “gli amici”. Io ho chiesto quanti sarebbero arrivati e lui mi ha risposto che dovevano essere 3 o 4 o 5, non sapeva con precisione. Mi ha chiesto se potevo dare ospitalità per qualche giorno a queste persone ed io ho chiesto a _____ se non aveva magari lui in giro qualche appartamento. _____ mi ha risposto negativamente precisando comunque che si sarebbe trattato di pochi giorni di permanenza” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4). arrivo dei “_____” f. Il lunedì 25 febbraio 2013, in serata, _____ e “gli amici” giunsero al bordello: “ lunedì 25.2.2013, come pianificato, sono arrivati “gli amici”. _____ li ha accompagnati personalmente. Sono arrivati in 5 persone e con tre macchine. _____ era con la sua macchina, la 4° macchina e, quindi, per essere chiari, _____ era la sesta persona. Era sera, circa le 20.30/21.30” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4; cfr., anche, all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 3). In realtà, va detto che, come AP 1 dirà in seguito, insieme a _____, era arrivato anche un altro uomo - poi identificato in _____, residente a _____ - che, da lì in poi, accompagnò sempre _____ nelle sue visite al bordello, o meglio ai “_____” (all. 3 RPG, PS 1.3.2013, pag. 2) . Sempre secondo le sue dichiarazioni, a _____ - che entrò nello stabile prima degli altri - AP 1 si affrettò a raccontare della richiesta delle divise e a dire che lui non voleva fornirle. _____, sempre a detta di AP 1, lo tranquillizzò dicendogli che “ non c’era problema, che le divise non gli servivano più in quanto avrebbero fatto un

lavoro pulito” (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 9; cfr., anche , all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 15). Diversa la versione di IM 1 secondo cui, invece, era stato deciso, già prima, che si sarebbe operato diversamente (all. 27 RPG, PS 20.3.2013, pag. 2). Che le cose andarono come IM 1 ha detto è provato - non solo da quanto indicato al punto d.3 - ma anche dall’incostanza delle versioni di AP 1 su questo aspetto (cfr., in particolare, verb. dib. d’appello, pag 3). Poi, sempre secondo AP 1, _____ gli disse che i cinque uomini dovevano essere alloggiati in un appartamento: “ _____ mi ha infatti espressamente chiesto di fornire loro un appartamento intero così da poter stare tutti insieme. Io ho spostato la ragazza che si chiama _____ (...) dall’appartamento che occupava e che poi ho dato agli italiani (...) Questo appartamento (..) guarda anche sulla strada cantonale. Ai 5 italiani ho fatto parcheggiare le macchine dietro lo stabile dopodiché hanno preso le loro borse e sono saliti in stanza. Li ho accompagnati io” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 4 e 5). AP 1 fece entrare i cinque “ napoletani” dalla porta posteriore: “ Visto che erano così in tanti, con tanti borsoni, ho ritenuto che non fosse il caso di farli passare dall’entrata principale. Così sono sceso al piano -1, ho aperto la porta di servizio e li ho fatti entrare da lì. Li ho poi accompagnati all’appartamento 42 (...) ho recuperato per loro delle lenzuola e degli asciugamani e glieli ho portati. A questo punto li ho lasciati soli” (all. 5 RPG , PS 14.3.2013, pag. 4). Sostenendo di essere entrato nell’appartamento soltanto per portare lenzuola e asciugamani, AP 1 ha mentito. In realtà, come risulta dalla videosorveglianza installata nel bordello, prima di portare la biancheria pulita, egli rimase nell’appartamento con “ _____” una ventina di minuti: “ Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 25.2.2013 ore 20.46.32 e ore 21.06.10 (...) si nota come io stia entrando all’interno dell’appartamento 42 in compagnia di _____ (n.d.r.: _____) e _____ (...) si denota come io sia rimasto all’interno dell’appena citato appartamento sino alle ore 21.06.06 per un totale di circa 20 minuti. D. di che cosa avete discusso (...)? R: Non ricordo con esattezza. (...) posso solo dire che non ricordavo di essere stato così a lungo in camera dei napoletani” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 6 e 7). Secondo AP 1, quella sera non successe altro, se non che alcuni dei nuovi arrivati sono scesi “nel locale e si sono incontrati con delle ragazze con le quali sono poi andati a divertirsi” (all. 5 RPG , PS 14.3.2013, pag. 4) mentre lui attese alle sue normali occupazioni, senza avere alcun contatto con “i napoletani” . Anche su questo punto, AP 1 ha mentito. Sempre dalla videosorveglianza installata nel bordello risulta, infatti, che, quella sera, dopo avere lasciato l’appartamento 42, egli uscì con _____ e _____ e la sua assenza durò una ventina di minuti: “ Mi viene mostrato un fotogramma (...) datato 25.2.2013 ore 21.16.50 (...) si nota come io, con _____ e _____ siamo usciti dal palazzo _____ utilizzando la porta secondaria, ovvero quella della lavanderia (...) mi viene mostrato un secondo fotogramma (...) datato 25.2.2013 ore 21.39.01 (...) si evince come io abbia fatto rientro al _____ utilizzando ancora una volta la porta secondaria. La mia assenza è durata circa 35 minuti. D: Dove è andato in compagnia di queste due persone? D: Non sono andato da nessuna parte con queste persone. D: Lei cosa ha fatto? R: Non ricordo, sarò andato a casa” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 7). Confrontato con le risultanze istruttorie secondo cui, in quel lasso di tempo, lui e _____ avevano raggiunto il suo appartamento, vi erano saliti e vi erano rimasti per quattro minuti prima di separarsi, AP 1 si è deciso a dichiarare quanto segue: “ ora che mi viene in mente, ricordo che sono andato a casa con questa persona. Ricordo che colui che mi diede il telefono, mi disse che lo dovevo consegnare a questa persona (...) IM 1 mi ha detto questo mentre mi trovavo in camera con loro, durante i primi venti minuti (...) io purtroppo non ricordo altro. D: per quale motivo _____ non è venuto con voi? R:

Non lo so” (all. 7 RPG, PS 30.4.2.2013, pag. 8). Secondo quanto indicato nel rapporto della polizia giudiziaria, quella scheda è, poi, stata utilizzata da _____ per contattare IM 1 durante gli ultimi giorni della loro permanenza in Svizzera (AI 347, RPG 13.5.2013, pag. 16). martedì 26 febbraio 2013 g. Il giorno successivo al loro arrivo, AP 1 ricorda di avere visto scendere, ma solo in tarda mattinata, “almeno 4 di queste 5 persone” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 4). Poi, sempre secondo le dichiarazioni di AP 1, durante la giornata, “ gli italiani si sono mossi, nel senso che sono entrati e usciti dallo stabile più volte, hanno girato, si sono spostati con le macchine” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5) . Per evitare che quell’andirivieni destasse sospetti, AP 1 ha detto loro di continuare ad usare la porta di servizio da cui li aveva fatti entrare la sera prima: “ ho detto loro che avevo la porta della lavanderia al piano interrato e che potevo lasciarla aperta per loro (...) sono rimasto d’accordo con loro che si sarebbero avvalsi di questa porta per entrare ed uscire così da non passare sempre dalla reception” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). h. Secondo le sue prime dichiarazioni, nel pomeriggio di quel martedì 26 febbraio, AP 1 accompagnò i cinque a _____ per mostrare loro l’ubicazione della PC 1: “ nel corso della giornata di martedì, nel pomeriggio, io ho accompagnato gli italiani al PC 1, così come avevo fatto con _____ . Loro mi seguivano con una macchina e io ero davanti con la mia Smart. Ho mostrato loro l’ubicazione dello stabile e sono rientrato al _____ ” (all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5). In seguito, invece, dirà di non averlo fatto (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 3: “in quanto sapevano già dove si trovava”) e di avere mentito perché: “ non volevo dire che avevo ricevuto una SIM da parte del cittadino italiano in occasione della loro prima visita” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 12). Inutile dire che la spiegazione non convince, non potendosi comprendere il nesso fra le due cose. i. Sia quel che sia, su quello che ha fatto con “ _____ ” in quel martedì 26 febbraio 2013, AP 1 non è stato molto loquace. Infatti, pur spulciando i verbali, si trovano poche dichiarazioni al riguardo e quelle poche attengono unicamente alle informazioni che egli ha dato loro (cfr., per esempio, all. 1 RPG, PS 28.2.2013, pag. 5; AI 20, PP 28.2. 2013, pag. 4; all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 11; all. 6 RPG, PS 3.4.2013, pag. 5 e 9). Sembra, dunque, che, durante quella giornata, AP 1 si sia dedicato alle sue normali attività mentre “ _____ ” facevano quel che dovevano fare. l. Ma non solo. Sembra evincersi dalle sue dichiarazioni che, di quel che loro dovevano fare, lui non sapeva nulla se non a grandi linee. Del piano e di quel che facevano concretamente “ _____ ” , infatti, AP 1 ha sempre lasciato intendere di sapere, oltre a quel poco che gli era stato detto (“sarà un lavoro pulito ”, ...), solo quello che, quasi per caso, aveva sentito: - “loro parlano di staccare allarmi, di aprire la cassaforte e di rubare i soldi durante la notte. D: Da chi le è stato riferito questo piano? R: Ho sentito loro che ne parlavano (...) la prima volta che ne hanno discusso era la sera in cui sono arrivati (...) parlavano di trovare il sistema per staccare gli allarmi, prendere i soldi e andarsene subito senza sostare. La seconda volta è stata la sera che hanno deciso di non fare più niente, il mercoledì sera (...) la mia sensazione è stata quella che loro avessero bene in chiaro cosa fare e come farlo (...) ho avuto la sensazione come se fossero solo ad un passo dal raggiungere il loro obiettivo ” (all. 4 RPG, PS 8.3.2013, pag. 3 e 4); - “D: Ha notato gli italiani maneggiare attrezzi che potrebbero essere usati per compiere uno scasso? D: No. Ho sentito parlare di un giravite dimenticato da qualche parte (...) quando sono rientrati al _____ e mi hanno detto di essere stati visti” (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 18); - “D: Lei era a conoscenza del ruolo che ogni singolo napoletano avrebbe svolto durante il colpo? R: Di preciso no. Posso supporre per quello che ho visto che quello che avrebbe dovuto materialmente operare era il giovane, quello che era già venuto in precedenza

quando mi è stata data la SIM. Quello alto. Lo suppongo perché lui ha fatto il sopralluogo ed è quello che ho sentito parlare di staccare gli allarmi. Era quello che dava l'idea di essere in grado di fare questa cosa (...) gli altri (...) non mi hanno mai dato modo di capire esattamente la loro mansione. Forse quello che era sempre taciturno (...) mi è parso di capire potesse essere un palo" (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 10); - "D: lei sapeva se dovevano arrivare altre persone dall'Italia a complemento della banda già presente? R: A dire il vero con me non ne hanno mai parlato ma da come discutevano tra di loro ho dedotto di sì. Quando parlavano è come se lasciassero intendere che "ci avrebbero pensato poi" o che "ci pensiamo poi in un secondo momento o in un'altra situazione". ADR che non sono in grado di dire chi sono queste persone. Non ne ho idea" (all. 6 RPG, PS 3.4.2.2013, pag. 11). Se è probabilmente vero che AP 1 non è stato fra gli ideatori del piano d'azione (nel senso "tecnico"), gli elementi in atti dimostrano, come vedremo, che egli ha avuto con " _____", in quei giorni, contatti molto più stretti e prolungati di quelli che lui ha lasciato intendere. m. Secondo le sue dichiarazioni, AP 1 e " _____" non avevano parlato con precisione della spartizione del bottino. Egli ha, però, ammesso che se ne era comunque parlato e che era chiaro che a lui sarebbe toccata una fetta della refurtiva e che la grandezza di quella fetta sarebbe dipesa dall'entità del bottino: " mi avevano ventilato la possibilità di un lavoro pulito, di un mio relativo coinvolgimento e di una fetta della torta. Preciso che non è mai stata prospettata alcuna cifra e io nemmeno ho mai chiesto di che cifra si poteva trattare. Non ho mosso alcuna richiesta in questo senso anche perché non ho uno specifico bisogno economico" (AI 20, PP 28.2.2013, pag. 2); " Loro (non _____) mi dissero che sarei stato ricompensato per tutto. Non mi fornirono però dettagli e non mi dissero nemmeno delle cifre di denaro. Pertanto non ho idea di quale e quanto ammontasse questa ipotetica ricompensa. La mia supposizione era quella che loro aspettassero di sapere quanto potesse fruttare loro il colpo prima di decidere la mia ricompensa (...) ADR che, seppur non quantificata, la ricompensa per me era comunque prevista. Sono stati gli amici di _____ a dirmi che al termine del lavoro ci sarebbe stata una fetta per tutti" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag. 10 e 11). Non si trattava, quindi, solamente di farsi pagare l'occupazione dell'appartamento per qualche giorno, come affermato da AP 1, sempre nell'evidente intento di alleggerire la propria posizione. n. Quello che " _____" hanno fatto quel martedì 26 febbraio 2013 risulta con chiarezza dal rapporto della polizia giudiziaria del 13 maggio 2013 che viene qui riprodotto: " Il giorno seguente, martedì 26.02.2013, il sodalizio criminale si è organizzato al fine di mettere in atto un ulteriore sopralluogo e questo tenendo in considerazione le informazioni date da AP 1 circa gli orari di assenza/presenza del personale della PC 1. Dalle telecamere si è poi notato come IM 1 , alle ore 20:19:30 si è recato unitamente ai suoi compaesani, sul posteggio dove vi erano le loro vetture. Dopo un andirivieni dalla camera, a suo dire dovuto a delle dimenticanze, lo stesso ha smontato il pannello della portiera posteriore sinistra (ore 20.27.00) della Fiat Stilo, ed ha estratto degli oggetti. Oggetti che, come si può vedere da alcuni fotogrammi a lui contestati in sede di verbale, ha celato; cosa che ha causato un rigonfiamento della giacca che prima non aveva quando ha lasciato l'appartamento IM 1 si è quindi recato in camera dove ha depositato quanto nascosto e poi è tornato sul piazzale. Dopo aver armeggiato ancora con la portiera, ha appoggiato per terra degli ulteriori oggetti, parte li ha quindi consegnati agli occupanti della Lancia Ypsilon che si sono poi allontanati per eseguire il sopralluogo. Presso il centro di smistamento, IM 4 , IM 3 e IM 2 hanno percorso a piedi il perimetro dello stabile cercando di guardare attraverso le finestre del piano terra. In questa circostanza però sono stati notati dal postino _____ al quale, per non destar

sospetti, hanno chiesto se da quelle parti vi fosse un bancomat. Dopo aver ricevuto risposta negativa e dopo precise indicazioni di dove avrebbero trovato il distributore automatico di denaro, i tre si sono allontanati. IM 2, a seguito di questo inghippo, ha telefonato a IM 1 (rimasto sino a questo momento presso il loro alloggio) chiedendogli di raggiungerli e di effettuare un paio di controlli con la vettura per accertarsi che il postino nel quale sono incappati se ne fosse andato. Cosa che in effetti IM 1 ha fatto, riferendo poi come la situazione sembrasse tranquilla e di non aver incontrato alcuna persona. A seguito di ciò tornava al _____. Avendo quindi ricevuto una sorta di "via libera", IM 4, IM 3 e IM 2 si sono introdotti all'interno del garage sotterraneo attraverso la fessura presente tra il portone scorrevole automatico ed il pavimento, Una volta all'interno con l'ausilio di cacciavite e taglierino, hanno iniziato a spellare dei cavi dell'allarme e della telefonia. Durante questa fase, IM 5 è rimasto all'esterno dello stabile a fungere da palo. Improvvisamente però, mentre i campani erano nel bel mezzo della operazione di sbucciamento cavi, hanno notato il sopraggiungere di un veicolo all'esterno del garage e si sono quindi nascosti. Una volta trovata conferma che si trattava di un veicolo di servizio della PC 1 (lo stesso visto prima con il postino sotto la pensilina), appena avutane la possibilità, si sono dati alla fuga, senza però passare inosservati" (AI 347, pag. 11 e 12). o. Appena rientrati al _____, " _____" parlarono con AP 1: " sono arrivati con fare concitato. IM 4 si è appoggiato al bancone e mi ha detto che erano stati visti da un postino mentre si trovavano dentro la PC 1. Ricordo che mi avevano pure detto che non si aspettavano di essere visti e che erano già all'opera. Io da parte mia ho detto: "Beh strano... mi spiace" ADR che ho usato il termine strano perché vista la tarda ora non credevo ci fossero postini che lavoravano ancora" (all. 5 RPG, PS 14.3.2013, pag. 6). La videosorveglianza installata al _____ ha aiutato gli inquirenti a ricostruire quello che è successo al rientro dei " _____" al _____ dopo la prima fase del colpo: " Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 26.02.2013 ore 22.57.17 e 23.05.13. In questo fotogramma si nota come IM 4 entri al _____ utilizzando la porta principale, parli con me e dopo qualche secondo usciamo insieme. Io faccio poi rientro circa 8 minuti più tardi, ovvero 23.05.13, sempre utilizzando l'entrata principale. Mi viene altresì fatto notare come al momento del mio rientro, qualche secondo dopo, entrino pure IM 4, IM 5 e IM 2. D: cosa è successo in questi 8 minuti? R: Ricordo che erano tutti nervosi e agitati perché erano stati visti dal postino. (...) Parlavano tra di loro. Loro mi hanno comunque chiesto di uscire. (...) Non sapevano cosa fare (...) Ricordo il momento di concitazione. Adesso che mi viene in mente, vi era il cruccio a sapere se erano stati visti in volto o meno. (...) avevano raccontato la dinamica dei fatti alla PC 1 e quindi si discuteva sul fatto, come detto, se fossero stati visti o meno" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 9 e 10). Sempre la videosorveglianza dimostra che, un paio di minuti dopo esservi rientrato, AP 1 lasciò lo stabile _____ per farvi rientro dopo otto minuti (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 11). Agli inquirenti che gli chiedevano cosa avesse fatto in quegli otto minuti di assenza, AP 1 ha risposto in modo poco chiaro. Ma, dall'insieme delle sue dichiarazioni, risulta che egli andò alla PC 1 per vedere se ci fosse del "movimento": " Mi viene mostrato un fotogramma (...) datato 26.02.2013 ore 23.19.12 (...) emerge come io, non appena rientrato al _____, mi sia recato immediatamente nell'appartamento in uso ai napoletani. D: Per quale motivo (...)? R: Credo che io sia andato da loro per riferire quanto avevo visto alla PC 1. Ho detto loro di avere visto le luci accese. D: Di che cosa avete discusso? R: (...) della questione delle luci. Gli avevo appunto detto che le luci si accendono solo se vi è movimento e quindi se erano ancora accese significava che "qualcosa non andava". Altrimenti si sarebbero spente" (all. 7

RPG, PS 30.4.2013, pag. 12 e 13; cfr., anche, verb. dib. d'appello, pag. 5). Poco più tardi, alle 23.29 (come risulta dalla videosorveglianza), _____ raggiunse il gruppo nel bordello. Saputo dell'inconveniente, su insistente richiesta dei "napoletani", pure lui andò a controllare come fosse la situazione alla PC 1. Ritornò, alle 23.57, dicendo che era tutto tranquillo: "era, ad un certo punto, arrivato anche _____. I napoletani hanno riferito di quello che era successo alla PC 1 (...) _____ è andato (...) quando è tornato ci ha riferito che tutto era tranquillo e che le luci erano spente. Ricordo che è stato via un po' di tempo, forse 15-20 minuti" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13). p. I risultati del sopralluogo di _____ non bastarono a rassicurare "_____": "Nonostante le luci spente e la tranquillità riferita da _____, i _____ non erano più tranquilli" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 13). Continuarono, a lungo, a discutere tra loro e con AP 1: "Ricordo che discutevano tra loro. Vi erano discorsi del tipo "Ma ci avranno visto?" "Ma magari ma non in faccia" "Sì ma abbiamo lasciato il cacciavite e ammaccato la canalina". E a questo punto IM 1, se non sbaglio, ha detto "Ma si vede l'ammaccatura?" e (...) IM 2 disse "ma no che non si vede". Avevano parlato anche di fili tagliati" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 12). Alla fine, chiesero a AP 1 di andare, l'indomani, alla PC 1 e verificare, di nuovo, come fosse la situazione: "mi è stato chiesto di verificare presso la PC 1 se in effetti li avevano notati o meno (...) è stato IM 1 a chiedermi di verificare il giorno seguente in PC 1" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15 e 12). q. AP 1 lasciò l'appartamento dei "napoletani" alle 00.08.55 del 27 febbraio 2013, dopo essere stato in loro compagnia per quasi 50 minuti: "Gli agenti mi fanno notare come io abbia trascorso un tempo totale di circa 49 minuti in compagnia della banda di napoletani (...) non ricordavo di esserci stato così tanto" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14). Cinque minuti dopo avere lasciato i "_____", AP 1 uscì dal _____. Dopo appena cinque minuti vi fece rientro e raggiunse immediatamente l'appartamento dei "_____" dove rimase per una mezz'ora: "Fotogrammi datati 27.02.2013 ore 00.13.32 e 00.18.15 (...) dimostrano come io abbia lasciato il palazzo _____ per poi farvi rientro circa 5 minuti dopo. D: dove ha trascorso questi 5 minuti? R: (...) non mi ricordo. (...) Mi vengono mostrati due fotogrammi (...) datati 27.02.2013 ore 00.40.30 e 01.10.24 (...) si evince come io, dopo avere fatto rientro al _____, sia andato nuovamente dai napoletani al quarto piano e come io vi sia rimasto per ulteriori 30 minuti circa (...) D: per quale motivo è andato ancora nella camera della banda criminale? R: Non lo so. Non ricordo nemmeno di esserci tornato (...) R: Di che cosa avete discusso (...)? R: Non ricordo nemmeno di essere uscito e rientrato" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 14 e 15). Sempre grazie alla videosorveglianza - e non a AP 1 che su queste questioni è rimasto ancorato ai suoi "non ricordo" (di cui ha fatto ampio uso anche al dibattimento) - gli inquirenti hanno stabilito che alle ore 01.12, dopo avere scambiato qualche parola con alcuni "_____" (verosimilmente, nell'atrio), AP 1 lasciò il _____ con il suo zaino sulle spalle (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 15). r. Il mattino successivo, contrariamente alle sue dichiarazioni, AP 1 ritornò di buon mattino al _____ e vi rimase per circa un'ora. Vi ritornò dopo mezzogiorno per rimanervi per quasi due ore: "Mi vengono mostrato 4 fotogrammi (...) datati 27.02.2013 ore 07.55.10, 09.03.43, 12.41.18 e 14.32.35 (...) i primi due fotogrammi dimostrano, contrariamente a quanto io ho ripetutamente dichiarato, come io abbia trascorso circa un'ora al palazzo _____. Il secondo blocco di fotogrammi dimostra, ancora una volta, come io abbia trascorso circa un'ora e 50 minuti presso l'appena citato stabile" (all. 7 RPG, PS 30.4.2013, pag. 16). Nel pomeriggio di quel mercoledì 27 febbraio, AP 1 andò alla PC 1 per studiare la situazione, così come i "_____" gli avevano chiesto di fare: "mi sono limitato a fare

alcune domande al postino che lavora di pomeriggio. E' un ragazzo che si chiama _____ . Preciso che l'ho incontrato per caso. (...) Parlando con lui del più e del meno sono venuto a sapere che era lui in servizio il giorno precedente. Gli ho chiesto che orari faceva, se finiva sempre alla stessa ora e se c'erano altre novità particolari. E' stato in questo frangente che mi ha raccontato di aver notato delle persone sospette il pomeriggio precedente (...) è stato lui stesso a dirmi che aveva segnalato il fatto al direttore _____ e che lui gli aveva detto di non creare allarmismo per nulla e di non dirlo a nessuno" (all. 2 RPG, PS 28.2.2013, pag.

E. 12

Da quanto sopra, emerge con evidenza che, benché AP 1 non avesse un ruolo nell'esecuzione materiale vera e propria del furto, egli, per questo progetto, faceva parte a pieno titolo della banda. Lo provano - oltre al fatto che fu nei colloqui che egli ebbe con _____ che nacque l'idea del furto e oltre ai contatti che egli ha avuto nell'autunno/inverno 2012 - la trascrizione della telefonata del 13 febbraio 2013 (per il cui significato si rimanda al consid. 10.d.3) e le lunghe ore trascorse, nei giorni dal 25 al 27 febbraio 2013, con " _____ " a discutere, proprio, dell'esecuzione del colpo e dei problemi che, nella sua messa in atto, gli esecutori materiali incontravano e, poi, a decidere se continuare e portare a termine il colpo o rinunciarvi, almeno temporaneamente. Alla progettazione del colpo e all'inizio dell'esecuzione, AP 1 ha dato un contributo determinante. Dapprima, con le dettagliate informazioni sull'attività del centro di smistamento, sui passaggi di denaro e sul volume di denaro che vi transitava e, infine, sullo stato dei luoghi: informazioni che solo lui poteva dare e che erano indispensabili sia per la decisione di procedere che per la determinazione del modus operandi. E, poi, dando ai cinque " _____ " un alloggio tutto sommato discreto (peraltro, assicurando loro la possibilità di andare e venire senza essere visti), poi ancora, continuando a dar loro le informazioni che, via via, si rendevano necessarie e, infine, procedendo al sopralluogo del mercoledì pomeriggio (che solo lui poteva fare) per raccogliere, all'interno della PC 1, le informazioni necessarie a decidere se proseguire o interrompere l'esecuzione del piano. E', pertanto, evidente che egli ha partecipato a questo tentativo di furto quale correo e non quale complice. Correo deve, conseguentemente, essere ritenuto anche dei reati di violazione di domicilio e di danneggiamento connessi con il tentato furto. Il suo patrocinatore ha, fra l'altro, invocato, a sostegno della sua tesi secondo cui AP 1 è, al massimo, un complice, la sentenza con cui _____ è stato dichiarato autore colpevole di complicità in tentato furto aggravato (XXV) sostenendo, in estrema sintesi, che, se quest'ultimo - che era l'anello di congiunzione fra AP 1 e i " _____ " - è un complice, a maggior ragione lo è il suo assistito, le cui responsabilità sono ben minori. L'argomento non aiuta l'appellante nella misura in cui questa Corte non è vincolata alle conclusioni del giudice di prima sede che, nella procedura abbreviata ex art. 358 e seg. CPP, ha approvato l'atto d'accusa emanato il 2 maggio 2014 nei confronti di _____. Al riguardo, ci si limita ad annotare che, fosse stato di competenza di questa Corte, sulla scorta di quanto emerge dagli atti, il giudizio su _____ sarebbe stato, con grande verosimiglianza, diverso. Anche su questo punto, dunque, l'appello è da respingere. Pena

E. 13

Per l'art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita. Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la colpa è determinata secondo

il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la repressibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione.

E. 14

La legge commina: - per il furto, la pena detentiva sino a cinque anni o la pena pecuniaria (art. 139 cifra 1 CP), ritenuto che, se il reato rimane allo stadio del tentativo, l'autore può essere punito con pena attenuata (art. 22 cpv. 1 CP); - per il danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP) e per la violazione di domicilio (art. 186 CP), la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria.

E. 15

Secondo l'art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l'inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice condanna l'autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della pena comminata ed è in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena.

E. 16

Motivando la pena, i primi giudici hanno osservato quanto segue: “ le colpe dei sei imputati si equivalgono: chi con un ruolo, chi con un altro, tutti hanno concorso in maniera importante all'organizzazione e all'esecuzione del piano, poi svanito per ragioni indipendenti dalla loro volontà. Né va passato sotto silenzio che si trattava di un disegno ben articolato, studiato nei dettagli e che avrebbe dovuto fruttare un bottino importante. È pure stata confermata l'aggravante della banda per tutti, tranne che per AP 1, proprio perché le suddivisioni dei ruoli tra correi dava forza al sodalizio finalizzato, come visto, a commettere il furto di cui in rassegna. In siffatte evenienze la Corte li ha condannati tutti ad una pena detentiva di 18 mesi ” (sentenza impugnata, consid. 5.b, pag. 27).

E. 17

Se è vero che la motivazione del primo giudice è piuttosto succinta, questa Corte ne condivide le conclusioni secondo cui, relativamente al reato (tentato) di cui rispondono, la colpa dei diversi correi si equivale e secondo cui la pena detentiva di 18 mesi - pur non particolarmente severa - è sostanzialmente adeguata, in particolare, alle circostanze oggettive del tentato furto. Pertanto, considerato che il principio della parità di trattamento assume un certo peso fra correi condannati per gli stessi fatti (STF 6B 293/2011 del 12.10.2011; sentenza CCRP 17.2005.41 del 13 dicembre 2005 consid. 8f; Wiprächtiger/Keller, StGB I, Basilea 2013, ad art. 47, n. 208 e segg., pag. 948 e segg.), questa Corte può limitarsi a verificare se vi sono circostanze legate alla persona di AP 1 che, differenziandone la posizione in modo sensibile rispetto a quella dei correi, impongano una riduzione della pena a suo carico. Non è tale il movente. Ritenuto che non gli si può credere quando sostiene di avere agito per paura poiché i fatti qui ripercorsi lo escludono visto come da essi emerge che il suo rapporto con i correi era del tutto paritario e tranquillo, forza è concludere che, non avendo avuto egli, all'epoca, alcun problema finanziario, AP 1 ha agito per pura avidità di denaro. Impone, invece, una riduzione della pena il fatto che i suoi correi sono stati dichiarati autori colpevoli di tentato furto, nella forma aggravata per avere agito in banda, mentre egli soltanto per tentato furto. La riduzione è, tuttavia, di lieve entità ritenuto che, se tecnicamente per lui l'aggravante non era data, materialmente AP 1 si

è coscientemente inserito, per potersi arricchire indebitamente ai danni del suo datore di lavoro, in una banda che egli sapeva essere composta da persone con esperienza in quello specifico campo delinquenziale. Si impone, poi, un'altra riduzione per tener conto del fatto - completamente ignorato dal primo giudice - che egli, a differenza dei suoi correi, non presenta l'aggravante di avere alle spalle dei precedenti, per di più specifici. Anche in questo caso, la riduzione è, tuttavia, di lieve entità, visto quanto stabilito in DTF 120 IV 136 consid. 3b. Non si impone, invece, una riduzione a motivo della collaborazione con gli inquirenti visto che egli ha manifestamente cercato, durante tutta l'inchiesta (e ancora al dibattimento d'appello), di sminuire il proprio ruolo. Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte condanna AP 1 alla pena detentiva di 15 mesi.

E. 18

In assenza di un ricorso del PP, non si entra nel merito della questione della sospensione condizionale della pena che ha acquisito forza di cosa giudicata. spese

E. 19

Visto l'esito dell'appello, è confermata l'attribuzione degli oneri processuali relativi al procedimento di primo grado così come stabilita nella sentenza impugnata. Gli oneri processuali di appello seguono la soccombenza e sono, pertanto, posti a carico dell'appellante in ragione di 2/3 e, per il resto, a carico dello Stato che è condannato a versare a AP 1 l'importo di fr. 800.- a titolo di indennità (ridotta) per le spese sostenute ex art. 436 cpv. 2 CPP. Visto l'esito del giudizio, l'istanza di risarcimento ex art. 429 CPP è evidentemente priva di oggetto. Per questi motivi, visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 348 e segg., 379 e segg. e 398 e segg. CPP; 22, 25, 40, 42, 44, 47, 49, 50, 51, 139 cifra 1, 144 cpv. 1 e 186 CP; nonché, sulle spese di giustizia, l'art. 428 CPP e la LTG e, sulle ripetibili, l'art. 436 cpv. 2 CPP rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili, dichiara e pronuncia: 1. L'appello è parzialmente accolto. Di conseguenza, ricordato che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 5.1, 5.2, 5.3, 6, 6.1, 6.2, 6.3, 7.1, 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.4, 7.4.1, 7.4.2, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 7.6.1, 7.6.2, 8, 8.1, 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.